

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI UNIVERSITARI

BREVE GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITA'

La revisione regolamentare ha comportato, in linea generale, l'adeguamento del testo vigente alle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo e il miglioramento della forma espositiva di alcune previsioni.

Di seguito sono elencate, nel merito, le principali modifiche:

art. 8 – Personale tecnico amministrativo, personale delle Aree tecnico scientifiche di cui al CCNL e tecnologi a tempo determinato: è stata prevista l'assegnazione di personale tecnico amministrativo per i Centri di Servizio e i Centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali, mentre per gli altri Centri è stata prevista la possibilità di assegnazione di personale delle Aree Tecnico Scientifiche e di Tecnologi a tempo determinato, in relazione anche alle funzioni delle unità organizzative dell'Amministrazione previste dal Funzionigramma e deputate al coordinamento delle attività amministrative e contabili dei Centri

art. 9 – Adesione al Centro successivamente alla sua istituzione: è stato meglio definito il processo di adesione ad un Centro, successivamente alla sua istituzione, da parte di Dipartimenti o di singoli

art. 11 – Il Consiglio del Centro: la lettera c del comma 3 indica la competenza del Consiglio di poter prevedere una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nell'ambito del Consiglio stesso, della Giunta e del Comitato Scientifico, che partecipa alle sedute con voto consultivo

art. 12 – la Giunta: è stata introdotta la possibilità di prevedere, nei Regolamenti dei singoli Centri con numero minimo di docenti aderenti al Centro pari a trenta, un nuovo organo denominato Giunta. La Giunta viene nominata su base elettiva. Le funzioni della Giunta sono delegate da parte del Consiglio (art. 12 comma 2)

art. 13 – Comitato scientifico: è stato introdotto un numero minimo di tre ed un numero massimo di nove componenti per la composizione del Comitato Scientifico

art. 13 - Comitato Scientifico e art. 12 - Giunta: è stato eliminato il Decreto Rettorale per le nomine di stretta competenza del Centro, quali ad esempio il Comitato Scientifico e la introdotta Giunta

art. 14 - Direttore del Centro: il comma 5 ha introdotto il Decreto Rettorale di nomina del Vice Direttore

art. 15 - Elezioni del Direttore: ha introdotto la disciplina delle elezioni del Direttore di Centro

art. 19 - Centri interuniversitari: è stata introdotta una norma di rinvio alle disposizioni di Ateneo che disciplinano i Centri interuniversitari